

Dott. Moreno Merlo

*Commercialista,
Revisore Contabile*

*Via Roma, 45/2 - 31044 Montebelluna (TV)
Tel. 0423 601891 - Fax 0423 602836
e-mail: info@studiomerlo.it*



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Treviso**



SO.GE.CO

CENTRO ELABORAZIONE DATI

CIRCOLARE N. 19/2021

GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

FAQ



Dal 15 ottobre vige l'obbligo per i lavoratori che vi accedono di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid, ossia il cosiddetto "Green pass". A tal fine, il 12 ottobre 2021 è stato firmato dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, un D.P.C.M. che modifica il D.P.C.M. 17 giugno 2021 introducendo nuove modalità automatizzate di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 sui luoghi di lavoro.

Di seguito le risposte alle domande frequenti sui DPCM riguardanti Green Pass e ambito lavorativo.

1. Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori nel settore pubblico e in quello privato?

Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell'organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle **linee guida emanate con il DPCM 12 ottobre 2021**. I **datori di lavoro definiscono le modalità operative** per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo **prioritariamente**, ove possibile, che tali controlli siano effettuati **al momento dell'accesso** ai luoghi di lavoro, e **individuano con atto formale (es. circolare aziendale) i soggetti incaricati dell'accertamento** delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all'ingresso.

Nelle pubbliche amministrazioni l'accertamento, che dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente. Oltre all'app "**VerificaC19**", saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, **specifiche funzionalità** che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

- l'integrazione del **sistema di lettura e verifica del QR code** del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
- per i **datori di lavoro con più di 50 dipendenti**, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l'interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC; per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC.

2. Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi per comprovati motivi di salute, dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?

I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l'apposito "QR code" in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della

Dott. Moreno Merlo

*Commercialista,
Revisore Contabile*

Via Roma, 45/2 - 31044 Montebelluna (TV)
Tel. 0423 601891 - Fax 0423 602836
e-mail: info@studiomerlo.it



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Treviso



relativa **documentazione sanitaria** al medico competente dell'amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

3. I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l'aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?

Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei **documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale**, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

4. Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l'accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass? Quali sanzioni rischia il lavoratore?

Il lavoratore, pubblico o privato, è **considerato assente ingiustificato**, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.

Il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.

Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio

5. Da chi devono essere effettuati i controlli sul green pass dei lavoratori che arrivano da società di somministrazione? Dalla società di somministrazione o dall'azienda in cui vengono distaccati?

I controlli devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società di somministrazione, sia dall'azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.

6. I protocolli e le linee guida di settore contro il COVID-19, che prevedono regole sulla sanificazione delle sedi aziendali, sull'uso delle mascherine e sui distanziamenti, possono essere superati attraverso l'utilizzo del green pass?

No, l'uso del green pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore.

7. I clienti devono verificare il green pass dei tassisti o degli autisti di vetture a noleggio con



Dott. Moreno Merlo

*Commercialista,
Revisore Contabile*

*Via Roma, 45/2 - 31044 Montebelluna (TV)
Tel. 0423 601891 - Fax 0423 602836
e-mail: info@studiomerlo.it*



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Treviso**



conducente?

I clienti non sono tenuti a verificare il green pass dei tassisti o dei conducenti di NCC.

8. I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona devono controllare il green pass dei propri clienti? E i clienti, devono controllare il green pass di tali operatori?

Il titolare dell'attività deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l'attività lavorativa in questione.

9. È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un'azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa?

Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell'azienda sono soggetti al controllo.

10. È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l'accesso in sede da parte del lavoratore?

Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.

11. Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge?

Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass rischia una sanzione amministrativa che va **da 400 a 1.000 euro**.



Dott. Moreno Merlo

*Commercialista,
Revisore Contabile*

*Via Roma, 45/2 - 31044 Montebelluna (TV)
Tel. 0423 601891 - Fax 0423 602836
e-mail: info@studiomerlo.it*



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Treviso**



Per ulteriori informazioni siamo disponibili QUI

Per informative, modulistica e FAQ visita il nostro sito www.studiomerlo.it

- **Rassegna Stampa:** *le novità del giorno in sintesi*
- **Normative:** *per rimanere sempre al passo con le nuove normative*
- **Speciali:** *approfondimenti in materia di enti no-profit, bandi, agevolazioni e finanza agevolata*
- **Scadenze:** *scadenziario mensile*
- **Circolari:** *circolari di aggiornamento*
- **FAQ e Modulistica:** *più di 500 faq in materia di FISCO, DIRITTO, CONTABILITÀ e LAVORO e modulistica gratuita*



[Studio Commercialista Dr. Moreno Merlo | Consulenza per l'impresa](#)

Lo Studio Commercialista Moreno Merlo, offre alle imprese un servizio di consulenza fiscale, amministrativo-contabile, societaria e contrattuale
www.studiomerlo.it

Dott. Moreno Merlo